

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)522

Vol. 1978/0189

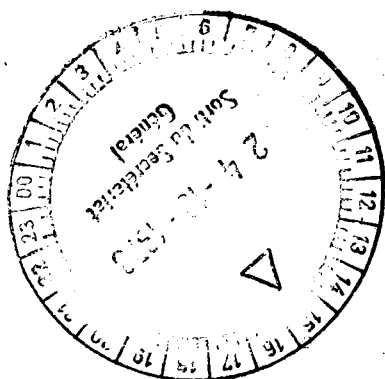
Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



COM (78) 522 def.

Bruxelles, 20 octobre 1978

2a RELAZIONE D'ATTIVITA' DEL COMITATO CONSULTIVO

PER LA SICUREZZA, L'IGIENE E LA TUTELA DELLA SALUTE SUL

LUOGO DI LAVORO

(Periodo : 1977)

I N D I C E

Pagina

0. INTRODUZIONE.....	2
1. COMPOSIZIONE.....	3
2. STRUTTURA E FUNZIONAMENTO.....	4
3. RIUNIONI.....	5
4. ATTIVITA' DEL COMITATO.....	7
4.0 Generalità.....	7
4.1 Programma d'azione.....	7
4.2 Informazione del Comitato.....	8
4.3 Problemi interni	8
4.4 Cloruro di vinile monomero.....	9
4.5 Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.....	10
4.6 Amianto	10
4.7 Segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro.....	11
4.8 Controllo di talune attività industriali per quanto riguarda i rischi d'infortunio.....	11
4.9 Organi di partecipazione.....	12
4.10 Settimana europea della sicurezza nell' agricoltura.....	13
4.11 Simposio europeo sull'alcoolismo.....	13
4.12 Seminario europeo sui servizi di medicina del lavoro.....	13
4.13 Studi.....	14
5. ATTIVITA' DEI GRUPPI DI LAVORO.....	15
6. ATTIVITA' DELL'ORGANO RISTRETTO".....	15
7. SEGRETARIATO.....	16
8. CONCLUSIONI.....	16

Allegati : 1. Elenco dei membri del Comitato e dei gruppi
 di lavoro.....

 2. Programma d'azione delle Comunità europee
 in materia di salute e sicurezza sul luogo
 di lavoro.....

 3. Risoluzione.....

0. INTRODUZIONE

In virtù dell'articolo 3 della decisione del Consiglio del 27.6.1974 relativa all'istituzione del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, il Comitato sopracitato "elabora ogni anno una relazione d'attività" e "la Commissione trasmette questa relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio".

La seconda relazione è stata elaborata dal segretario e approvata dal Comitato il 20 aprile 1978.

1. COMPOSIZIONE DEL COMITATO E DEI GRUPPI DI LAVORO

Nel corso del 1977 si sono avute diverse sostituzioni di membri, ripartite come segue :

	BE	DA	GE	FR	IR	IT	LU	PB	RU
Membri titolari del Comitato	0	1	0	0	1	0	0	3	1
Membri supplenti del Comitato	0	0	2	2	0	0	0	1	1
Membri del gruppo di lavoro I	0	0	1	0	1	0	0	1	1
Membri del gruppo di lavoro II	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Membri del gruppo di lavoro III	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Totale per paese	0	1	4	2	2	0	0	3	4
Totale generale	16								

La composizione del Comitato e dei suoi tre gruppi di lavoro è rimasta relativamente stabile.

La composizione del Comitato e dei suoi tre gruppi di lavoro alla data del 31.12.1977 figura nell'allegato 1.

2. STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

2.0 Nell'ottobre 1977 è stato istituito a titolo provvisorio un "organo ristretto" (cfr. punti 4.3 e 6). I tre gruppi di lavoro, già esistenti sin dal 1975, sono stati conservati.

2.1 Data la partenza del presidente del gruppo di lavoro II (ricerca) alla fine del 1976 e tenendo conto di una eventuale revisione della propria struttura nell'aprile 1977, il Comitato ha designato a titolo provvisorio :

I Sigg. den BOER, in qualità di presidente,
GUILLON, in qualità di vicepresidente e
NEILD, in qualità di vicepresidente del gruppo di
lavoro II.

2.2 Per assicurare un buon collegamento ed una collaborazione fattiva con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, il Comitato ha deciso di ammettere alle proprie riunioni un osservatore della Fondazione stessa.

2.3 Il Comitato ha confermato la sua intenzione di assumere essenzialmente atteggiamenti "politici" (formulando pareri, voti o orientamenti); delegando maggiormente al segretariato (cfr. punto 7) e ai servizi della Commissione il lavoro di natura tecnica e/o giuridica.

2.4 Per quanto riguarda del Comitato, la presenza alle riunioni si è mantenuta ad un tasso molto elevato, mentre per i gruppi di lavoro l'assiduità è stata meno costante.

3. RIUNIONI

3.0 Nel 1977 sono state organizzate dieci riunioni ripartite come segue :

- | | |
|--|--|
| - Comitato | 2 riunioni :- 19 e 20 aprile 1977
- 25, 26 e 27 ottobre 1977 |
| - Gruppo di lavoro I ;
"concertazione su problemi e norme di prevenzione" | 4 riunioni :- 4 febbraio 1977
- 21 marzo 1977
- 6 e 7 luglio 1977
- 7 e 8 novembre 1977 |
| - Gruppo di lavoro II;
"coordinamento e promozione della ricerca in materia di prevenzione" | - - |
| - Gruppo di lavoro III;
"partecipazione delle parti sociali alla prevenzione" | 2 riunioni: - 26 e 27 aprile 1977
- 6 e 7 settembre 1977 |
| - Presidenti e vicepresidenti dei gruppi di lavoro e "organo ristretto" | 2 riunioni: - 24 e 25 maggio 1977
- 21 dicembre 1977 |

Totale

10 riunioni

nel 1977

3.1. Evoluzione del numero di riunioni e del numero di giornate di riunione nell'arco di tre anni

<u>Numero di riunioni</u>	<u>1977_</u>	<u>1976_</u>	<u>1975_ (6 mesi)</u>
- Comitato	2	2	1
- Gruppo di lavoro I	4	2	1
- Gruppo di lavoro II	0	1	1
- Gruppo di lavoro III	2	0	1
- "Organo ristretto" o { Presidenti e vicepre- sidenti dei gruppi di lavoro	2	1	0
Totale	10	6	4
 <u>Numero di giornate di riunioni</u>	 <u>1977_</u>	 <u>1976_</u>	 <u>1975_ (6 mesi)</u>
- Comitato	5	5	2
- Gruppo di lavoro I	6	2	1
- Gruppo di lavoro II	0	1	1
- Gruppo di lavoro III	4	0	1
- "Organo ristretto" o { Presidenti e vicepre- sidenti dei gruppi di lavoro	3	1	3
Totale	18	9	5

Pur essendo aumentato il ritmo delle riunioni è rimasto inferiore al fabbisogno.

4. ATTIVITA' DEL COMITATO

4.0 Generalità

Su richiesta della Commissione o su propria iniziativa, il Comitato ha trattato nel 1977 una dozzina di argomenti, il che rappresenta uno sviluppo considerevole rispetto all'anno precedente.

Tali argomenti possono essere raggruppati in :

- problemi di struttura e di funzionamento;
- esame di direttive e altri strumenti comunitari;
- partecipazione a importanti riunioni o manifestazioni comunitarie;

gli stessi sono ripresi in dettaglio qui di seguito.

4.1. Programma d'azione delle Comunità europee in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

4.1.0 Il Comitato è stato regolarmente informato sullo stato d'avanzamento dei lavori della Commissione in merito a questo programma.

4.1.1 Il Comitato ha sottolineato, il ritardo nell'applicazione effettiva di questo programma di cui esso aveva discusso ed approvato nell'ottobre 1976 gli obiettivi generali e i principi conduttori ed ha insistito sull'urgenza che riveste l'approvazione del medesimo da parte della Commissione e del Consiglio. In questo senso è intervenuta direttamente presso la Commissione una delegazione dei membri che rappresentano i lavoratori in seno al Comitato.

4.1.2 Per quanto riguarda la realizzazione di questo programma il Comitato ha proposto :

- di stabilire priorità per periodi determinati e
- di rivederne eventualmente la struttura in funzione del programma non appena lo stesso sarà stato approvato dal Consiglio.

4.1.3 Il programma d'azione è stato approvato dalla Commissione il 9.12.1977 e trasmesso al Consiglio il 15.12.1977; esso figura nell'allegato 3.

4.2 Informazione del Comitato

In seguito al lavoro preparatorio effettuato da una riunione dei servizi della Commissione e dei presidenti e vicepresidenti dei gruppi di lavoro (cfr. punto 6), il comitato ha ottenuto l'applicazione da parte della Commissione di una procedura volta a garantire che il Comitato sia informato regolarmente e per tempo sull'insieme delle attività della Commissione relative alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro.

La procedura d'informazione riguarda in particolare talune attività che si svolgono nel quadro :

- del programma generale per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi;
- del programma "ambiente"
- di comitati paritetici
- della Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

4.3 Problemi interni

4.3.0 Il comitato si è interessato a diversi problemi interni, quali :

- il potenziamento del suo segretariato (cfr. punto 7)
- il suo funzionamento (cfr. Punti 2.4.2 et 6.1)

4.3.1 Nell'ottobre 1977, il Comitato ha istituito nel suo ambito - a titolo provvisorio - un"organo ristretto".

L'organo ristretto è provvisoriamente composto dai presidenti e vicepresidenti dei tre gruppi di lavoro esistenti ed è presieduto dal Dr. RECHT mentre il segretariato è assicurato dai Sigg. BAUR e GOEMINNE.

Per un periodo di prova, l'organo ristretto fungerà da organo di collegamento (specie con i servizi interessati della Commissione), di preparazione dei lavori del comitato e di dispatching (ricevere informazione e documentazione e trasmettere al Comitato quelle di sua competenza). L'organo ristretto assolve essenzialmente un compito amministrativo ma non ha competenza politica; esso non formula pareri e non prende decisioni vincolanti per il Comitato.

L'organo ristretto si riunirà abbastanza di frequente e trasmetterà al Comitato un elenco di tutti i documenti e argomenti di cui è stato investito allegando, se necessario, note esplicative.

4.4 Proposta di direttiva sul cloruro di vinile monomero

4.4.0 Nell'aprile 1977 il Comitato ha formulato un parere su questa proposta di direttiva (G.U. No. C 291 del 10.12.1976)

Esso ha insistito soprattutto sulla necessità di :

- migliorare il progetto sul piano linguistico e giuridico;
- non trattare la trasformazione del cloruro di vinile monomero (CVM) in questa direttiva
- di mirare ad una esposizione zero;
- di chiedere il parere delle autorità competenti in caso di costruzione di nuovi impianti;
- precisare la scelta dei punti di misurazione;
- prevedere un limite d'esposizione per intervenire con misure tecniche ed individuali;
- informare i lavoratori in maniera adeguata;
- essere associata per tempo a qualsiasi revisione della direttiva.

Il parere suddetto non è stato unanime circa :

- il numero di ppm/TLV da prevedere
- la durata del periodo di riferimento per il calcolo dell'esposizione media.

4.4.1 In seguito alle proposte di modifica di questa proposta di direttiva (G.U. no C 219 del 14.9.1977) presentate dalla Commissione -soprattutto per tener conto di richieste formulate dal Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale - riguardanti essenzialmente il numero di ppm/TLV è il periodo di riferimento di un anno, il Comitato è stato consultato su tali modifiche e ha nuovamente formulato un parere non unanime su questi punti.

4.5 Proposta di direttiva del Consiglio recante una sesta modifica della direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (G.U. no C 260 del 5.11.1976)

Nel corso di due riunioni, il Comitato è stato informato sull'evoluzione delle discussioni circa questa proposta di direttiva al livello del Consiglio; il Comitato ha fornito parecchie indicazioni ai servizi della Commissione interessati per il proseguimento delle discussioni con le istanze del Consiglio.

4.6 Amianto

4.6.0 Il Comitato ha ricevuto un quadro particolareggiato :

- dell'attività della Commissione per quanto riguarda l'amianto;
- dello stato attuale delle conoscenze sui problemi che pone l'amianto nel campo della prevenzione e dei suoi effetti sulla salute dei lavoratori; e
- delle regolamentazioni nazionali sull'amianto.

4.6.1 Un progetto di risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee relativo agli orientamenti per un programma d'azione destinato a ridurre i rischi dell'inquinamento da amianto per la salute dell'uomo è stato sottoposto al Comitato. Il documento è stato elaborato con l'intervento di vari servizi della Commissione.

Il Comitato ha accolto favorevolmente questo progetto di risoluzione in quanto quadro di azione e ha formulato una serie di domande concernenti la natura degli orientamenti e le priorità previste dalla Commissione.

4.6.2 In seguito alle attività menzionate ai punti 4.6.0 e

4.6.1, il Comitato ha incaricato il gruppo di lavoro I.

- di approfondire l'esame del precitato progetto di risoluzione, soprattutto nelle parti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- di esaminare, al momento opportuno, il progetto di direttiva in corso di elaborazione, che mira a limitare l'impiego dell'amianto e a prevenirne l'azione nociva sulla salute dei lavoratori.

4.6.3 Parallelamente alle attività già menzionate, il gruppo di lavoro I ha fatto buoni progressi nella preparazione di un progetto di parere che definisce un concetto di insieme del Comitato in materia di amianto. Il parere potrà costituire un riferimento ogni qualvolta la Commissione prepari nel quadro della risoluzione menzionata al punto 4.6.1, uno strumento valido per la tutela sul luogo di lavoro.

4.7. Direttiva "Segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro"
(G.U. No L 229 del 7.9.1977)

Sapendo che il Comitato per "l'adattamento al progresso tecnico" (art. 4, 5 e 6) di tale direttiva è in via di istituzione, il Comitato ha chiesto di essere associato per tempo all'adattamento della stessa.

4.8. Progetto di direttiva sul controllo di talune attività industriali per quanto riguarda i rischi di infortunio

Il Comitato è stato informato che questo progetto è in preparazione a livello dei inter-servizi.

Il Comitato ha incaricato il proprio Gruppo di lavoro I di esaminare detto progetto non appena sarà sufficientemente elaborato.

4.9 Partecipazione delle parti sociali negli organi di prevenzione

4.9.0 Il Comitato ha preso conoscenza dello studio comparativo sugli "organismi aventi competenza in materia di prevenzione dei rischi del lavoro e comportanti una partecipazione delle parti sociali", preparato dal gruppo di lavoro III.

Poichè questo studio costituirà una documentazione di base per azioni future in questa materia, il Comitato ha incaricato il gruppo di lavoro III di esaminare l'eventuale necessità di un aggiornamento a breve o a lungo termine.

4.9.1 Il Comitato ha esaminato una serie di proposte elaborate dal gruppo di lavoro III, tendenti a definire il contenuto di uno strumento comunitario che miri all'istituzione e il buon funzionamento di organi di prevenzione a partecipazione delle parti sociali a livello nazionale interprofessionale in settori industriali e nell'impresa.

Dopo aver enucleato una serie di concetti unanimi, il Comitato ha dovuto constatare divergenze d'opinione tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, soprattutto per quanto riguarda

- la dimensione delle imprese in cui dovrebbero obbligatoriamente esistere un Comitato o delegati di sicurezza e
- la natura delle competenze che potrebbero essere conferite a tali comitati e/o delegati.

Di fronte a tale situazione, il Comitato ha incaricato il gruppo di lavoro III di proseguire i lavori tenendo conto delle divergenze di opinione espresso nel corso della prima discussione del documento di lavoro.

4.10 Settimana europea della sicurezza nell'agricoltura

Poichè è stato informato abbastanza in ritardo circa questa settimana della sicurezza che è stata organizzata dal 2 all'8 maggio 1977 in tutti gli Stati membri, con la collaborazione della Commissione, il Comitato ha espresso il desiderio di essere informato con il massimo anticipo possibile qualora un'azione del genere fosse ripetuta in futuro.

4.11 Simposio europeo sull'alcolismo

La Commissione ha informato il Comitato circa il simposio europeo sull'alcolismo, organizzato a Lussemburgo dal 15 al 17 novembre 1977.

Il Comitato ha espresso il parere che :

- l'alcolismo dev'essere considerato un problema sociale e medico di carattere generale e un problema industriale:
- qualunque relazione dell'alcolismo con il lavoro (lavoratore, ambiente di lavoro o medicina del lavoro) non deve figurare come tema di un seminario del genere che dovrebbe avere un obiettivo generale.

Il titolo del simposio è stato modificato come segue :

"Rischi medico-sociali che comporta il consumo eccessivo d' alcool.

4.12 Seminario sui servizi di medicina del lavoro

Alcuni membri dell'organo ristretto" e membri medici del Comitato sono stati invitati ad assistere a questo seminario organizzato con l'ausilio della Commissione nei giorni 24 e 25 novembre 1977 dal Comitato permanente dei medici della CEE - sezione "medicina del lavoro".

Il Comitato si è interessato a questo seminario in quanto riguarda un argomento che figura nel programma d'azione, cioè la revisione della raccomandazione della Commissione sui servizi medici aziendali.

- Inoltre, in occasione del seminario, si è intavolato un dialogo tra la Commissione, il Comitato consultivo e il Comitato permanente dei medici della CEE.

4.13 Studi

Il Comitato è stato informato sugli studi che la Commissione conduce sin d'ora in funzione di certi argomenti che figurano nel progetto di programma d'azione. Nel 1977 gli studi hanno riguardato i seguenti argomenti :

- la formazione alla sicurezza delle dirigenze e dei quadri superiori;
- il rumore delle macchine dell'industria tessile;
- l'impiego della televisione e della radio al servizio della prevenzione dei rischi connessi al lavoro;
- i fondamenti giuridici e il funzionamento pratico dei servizi di sicurezza aziendale.

5. ATTIVITA' DEI GRUPPI DI LAVORO

I gruppi di lavoro hanno preparato per il Comitato un certo numero di argomenti e di prese di posizione; le attività si articolano come segue :

5.0 Il gruppo di lavoro I ha

- seguito da vicino lo sviluppo del programma d'azione, i problemi di segretariato e la procedura d'informazione elaborata dall'"organo ristretto",
- preparato il parere sul cloruro di vinile monomero e organizzato una sessione interna di informazione sui problemi inerenti alla misurazione di tale prodotto, con la partecipazione di esperti all'uopo invitati dalla Commissione,
- studiato le regolamentazioni nazionali sull'amianto ed elaborato prese di posizione e un parere globale concernenti l'amianto,

5.1 Il gruppo di lavoro II

Nel 1977, il gruppo non si è riunito. Dato che, per poter adempiere il mandato conferito loro dal Comitato nel 1976, i servizi della Commissione avevano bisogno di un inventario delle ricerche recenti, essi, di concerto con la presidenza del gruppo, hanno preferito non eseguire questo lavoro in proprio, ma avvalersi di un repertorio internazionale in materia che era in preparazione presso un istituto di sicurezza di uno Stato membro.

Tale repertorio "mondiale", provvisto di un indice analitico "europeo", sarà disponibile per il gruppo di lavoro, sin dall'inizio del 1978.

5.2 Il gruppo di lavoro III ha :

- elaborato lo studio comparativo sugli "organismi aventi competenze in materia di prevenzione dei rischi del lavoro e comportanti una partecipazione delle parti sociali" e
- preparato proposte tendenti a definire il contenuto di uno strumento comunitario che si prefigge l'istituzione e il buon funzionamento di organi di prevenzione a partecipazione delle parti sociali a livello nazionale interprofessionale, in certi settori industriali e nell'impresa.

6. ATTIVITA' DELL'ORGANO RISTRETTO "

6.0 La riunione dei presidenti e vicepresidenti dei gruppi di lavoro ha elaborato nel maggio 1977 :

- la procedura di informazione del Comitato menzionata al punto 4.2 e
- l'istituzione dell'"organo ristretto" (cfr. punto 4.3.1)

6.1 Nel dicembre 1977, "l'organo ristretto" si è riunito per iniziare l'esame dei problemi di struttura e di funzionamento che esistono sin d'ora o che potrebbero porsi in sede di realizzazione del programma d'azione.

7. SECRETARIATO

Nell'aprile 1977, il Comitato ha approvato all'unanimità una risoluzione allo scopo di ribadire con fermezza la sua richiesta alla Commissione di assegnare al segretariato un effettivo sufficiente che consentisse al Comitato di funzionare normalmente. La risoluzione figura nell'allegato 3.

L'intervento di una delegazione dei membri-lavoratori menzionata al punto 4.1.1 riguardava anche il funzionamento del segretariato del Comitato che nel 1977 era composto da 2 funzionari A e da un agente C.

8. CONCLUSIONI

Nel 1977 si è registrato un incremento del ritmo delle attività del Comitato e dei gruppi di lavoro. Come si evince dal punto 3.1, il numero delle riunioni è passato da 6 nel 1976 a 10 e quello giornate di riunioni è aumentato da 9 nel 1976 a 18 nel 1977.

Detto soddisfacente aumento (in parte attribuibile ad un rafforzamento del Segretariato per alcuni mesi) non toglie che siamo ancora ben lungi dall'avere soddisfatto alle condizioni che devono consentire un normale funzionamento del Comitato e dei gruppi di lavoro.

Cio' è di grande rilevanza, tanto più che per l'anno seguente si deve prevedere un forte aumento dell'attività, a seguito dell'approvazione del programma azione della Comunità da parte del Consiglio, (vedi punto 4.1).

Qualora il Comitato e i gruppi di lavoro non siano posti in grado di svolgere dette attività, si potranno registrare forti tensioni tra i vari gruppi rappresentati in senso al Comitato, con pregiudizio dell'esistenza del Comitato stesso e dei compiti affidatigli.

Anche la risoluzione dell'allegato 3 va intesa in questo senso.

Bilag 1
Appendix 1
Allegato 1

Anlage 1
Annexe 1
Bijlage 1

MEMBER
MITGLIEDER
MEMBERS
MEMBRES
MEMBRI
LEDEN

31.12.1977

- | | | |
|--|---|--|
| 1 = Faste medlemmer
Titulaires | Mitglieder
Membri titolari | Full members
Leden |
| 2 = Suppleanterne
Suppléants | Stellvertreter
Membri supplenti | Alternate members
Plaatsvervangers |
- A = Repraesentanter for regeringen**
Regierungsvertreter
Representatives of the Government
Représentants du gouvernement
Rappresentanti del governo
Vertegenwoordigers van de Regering
- B = Repraesentanter for arbejdstagernes faglige organisationer**
Vertreter der Arbeitnehmerorganisationen
Representatives of trade unions
Représentants des organisations syndicales de travailleurs
Rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Vertegenwoordigers van de organisaties van werknemers
- C = Repraesentanter for arbejdsgivernes faglige organisationer**
Vertreter der Arbeitgeberorganisationen
Representatives of employers' organizations
Représentants des organisations syndicales d'employeurs
Rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
Vertegenwoordigers van de organisaties van werkgevers

UDVALG
AUSSCHUSS
COMMITTEE
COMITE
COMITATO
COMITE

		1	2
BELGIQUE BELGIE	A A B B C C	BENS G. DENONNE L. SAUVAGE G. THYRE A. VAN GAEVER C. CORDY A.	PAQUE H. MEDAETS J. SILON P. COLLE A. CLOQUET L. LEONARD R.
DANMARK	A A B B C C	SAXILD W. JENSEN G. DREWSEN B. CHRISTENSEN B. KAHR S. RASMUSSEN L.	TOFT A. BLOU J. NIELSEN B. ELIKOFER J. STENBJERRE J. HOLM K.
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	A A B B C C	KLIESCH G. WAGNER R. KONSTANTY R. PARTIKEL H. MEYER T. ORTLEPP H.	OPFERMANN R. WOLFF H. KIENAPPEL W. SCHUPETA E. WINCKLER R. BISCHOFF H.
FRANCE	A A B B C C	LAMIRAND COURSANT-DURAND ATLAN M. GUILLON P. CAVE J. TASSIN J.	PASTY CORVAISIER ROUXEL R. GAISNE A. FREDERIC-MOREAU P. DELAGE M.

1

2

IRELAND	A A B B C C	KENNEDY M. CASHELL M. CASSELLS P. DALY D. RICE A. CLARKE R.	MORRISON N. O'BRIEN J. O'HALLORAN M. KEATING P. DOHERTY J. CASSIDY M.
ITALIA	A A B B C C	FREDELLA A. FIORE N. TRICARICO M. FERIOLI G. BIOCCA M. BUSSETTI E.	GUERRIERI M. FIORENTINO P. ROTA L. ROCCHI M. PALLADINO S. PACI A.
LUXEMBOURG	A A B B C C	SCHUSTER A. NOESEN R. RECH L. MIRKES A. SCHMIT E. MATHGEN T.	MOUSEL J. DEMUTH J. DUNKEL H. KLEIN M. BERWEILER J. BEFFORT R.
NEDERLAND	A A B B C C	WINK A. TINGA E. HOGENES J. DE BRUIN A. DEN BOER A. VAN GORKOM J.	ROOYAKKERS-BEEMSTER T. RIKMENSPOL I. SCHMITZ H. VAN TOL J. DE QUANT W. KORTEN M.
UNITED KINGDOM	A A B B C C	MARTIN A. NEILD F. JACQUES P. LLOYD G. BRADBURY P. COBB M.	BARGER F. BLACKADDER E. HAMILTON J. PARRY T. ROBSON V. HANLEY A.

Arbejdsgruppen I
Arbeitsgruppe I
Working Party I
Groupe de travail I
Gruppo di lavoro I
Werkgroep I

Drøftelse af problemer og forskrifter i forbindelse med forebyggelse
Konzertierung über Probleme und Vorschriften auf dem Gebiet der Unfallverhütung
Consultation on problems and requirements of prevention
Concertation sur des problèmes et des prescriptions de prévention
Concertazione su problemi e norme di prevenzione
Overleg over preventieproblemen en -voorschriften

	A	B	C
Belgique België	BENS G.	SILON P. (*)	CORDY A.
Danmark	SAXILD W.	ELIKOFER J.	HOLM K.
Bundesrepublik Deutschland	HORNEFFER K.	PARTIKEL H.	ROBOCK K.
France	JANIN	LEVY J.	CAVE J.
Ireland		DALY D.	CLARKE G. (**)
Italia	FIORE N. (**)	FERIOLE G.	BUSSETTI E.
Luxembourg	SCHUSTER A.	DUNKEL E.	
Nederland	RIKMENSPOEL I.	SCHMITZ H.	DEN BOER A.
United Kingdom	WOODCOCK P.	JACQUES P.	COBB M.

(*) Président

(**) Vice-président

Arbejdsgruppen II
 Arbeitsgruppe II
 Working Party II
 Groupe de travail II
 Gruppo di lavoro II
 Werkgroep II

Koordinering og fremme af forskningen inden for forebyggelse
 Koordinierung und Förderung der Unfallverhütungsforschung .
 Coordination and promotion of research into prevention
 Coordination et promotion de la recherche en matière de prévention
 Coordinamento e promozione della ricerca in materia di prevenzione
 Coordinatie en bevordering van het onderzoek op het gebied van de ongevallen-
 preventie

	A	B	C
Belgique België	NUYTS R.	SAUVAGE G.	CORDY A.
Danmark	JENSEN G.	TJØRNEHØJ	ESKESEN O.
Bundesrepublik Deutschland	HAGENKÖTTER M.	KIENAPPEL W.	BASTONG K.
France	DARMON M.	GUILLON P. (**)	
Ireland		O'HALLORAN M.	
Italia	FREDELLA A.	TRICARICO M.	RIMA A.
Luxembourg	SCHUSTER A.		
Nederland		VAN TOL J.	DEN BOER A. (*)
United Kingdom	NEILD F. (**)	OWEN R.	

(*) Président

(**) Vice-président

Arbejdsgrupper III
Arbeitsgruppe III
Working Party III
Groupe de travail III
Gruppo di lavoro III
Werkgroep III

Arbejdsmarkedets parter deltage i forebyggelse
Beteiligung der Sozialpartner an der Unfallverhütung
Participation of both sides of industrie in prevention
Participation des partenaires sociaux à la prévention
Partecipazione delle parti sociali alla prevenzione
Inschakeling van de Sociale partners bij de ongevallenpreventie

	A	B	C
Belgique België		THYRE A.	VAN GAEVER C.
Danmark		ELIKOFER J.	HOLM K.
Bundesrepublik Deutschland		KONSTANTY R.	VON HASSELL J.
France		CHAVROT L.	TASSIN J. (**)
Ireland		CASSELLS P. (*)	RICE F.
Italia		ROCCHI M.	PASINI L.
Luxembourg		RECH L.	MARGUE G.
Nederland		DE BRUIN A.	VAN GORKOM J.
United Kingdom		LLOYD G.	COBB M.

(*) Président

(**) Vice-président

Progetto di risoluzione del Consiglio delle Comunità europee relativo a un programma d'azione delle Comunità europee in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro

(Presentato dalla Commissione al Consiglio il 15 dicembre 1977)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee,

visto il progetto della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 21 gennaio 1974 ⁽¹⁾ relativa ad un programma d'azione sociale contempla l'elaborazione di un programma d'azione in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro;

considerando in particolare che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato che la istituisce, la Comunità economica europea ha, segnatamente, il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme delle Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita, il che postula una protezione sanitaria adeguata della popolazione e soprattutto una prevenzione efficace dei rischi inerenti al lavoro;

considerando, inoltre, che ai sensi degli articoli 117 e 118 del suddetto trattato gli Stati membri conven-

gono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera che consenta la loro parificazione nel progresso e che in tale contesto la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché l'igiene del lavoro figurano nel novero dei compiti primari;

considerando che i capi di Stato o di governo hanno affermato, alla conferenza tenuta a Parigi nell'ottobre del 1972, che l'espansione economica deve concretarsi in un miglioramento della qualità come anche del tenore di vita;

considerando che il numero costantemente elevato di morti, feriti, invalidi e malati in seguito ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali costituisce un problema grave e una preoccupazione assillante;

considerando la necessità di compiere uno sforzo cospicuo in sede comunitaria inteso a preservare il capitale umano rappresentato dalla forza di lavoro della Comunità nonché ad individuare ed avvalersi degli strumenti adatti a mantenere o creare un ambiente di lavoro a misura dell'uomo e delle sue legittime aspirazioni;

considerando che detto compito richiede non solo il rafforzamento della collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, ma anche l'intervento delle parti sociali in detta collaborazione, nonché la loro partecipazione crescente alle decisioni ed alle azioni

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

nel settore della sicurezza, dell'igiene e della tutela della salute sul posto di lavoro a tutti i livelli e particolarmente a livello aziendale;

considerando che il miglioramento delle condizioni e dell'ambiente di lavoro deve essere perseguito in una prospettiva globale e deve interessare tutti i settori dell'economia;

considerando la necessità di associare a detto sistema globale il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul posto di lavoro,

istituito con decisione del Consiglio del 27 giugno 1974 ⁽¹⁾,

approva il programma d'azione che figura in allegato;

prende atto che la Commissione presenterà nel quadro delle azioni descritte nel programma, segnatamente in funzione del calendario e delle priorità indicativi, le proposte appropriate per condurre a buon fine la realizzazione di detto programma.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

PROGRAMMA D'AZIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Introduzione

Una fascia notevole della popolazione dei nove Stati membri si trova, in varia misura, esposta a molteplici e svariati rischi professionali tali da pregiudicare la salute e la sicurezza. I settori abitualmente riconosciuti nella patologia del lavoro sono gli infortuni e le malattie connesse al lavoro che da vari anni sono oggetto nella Comunità di azioni preventive ed i cui effetti deleteri sono compensati parzialmente o totalmente da sistemi di risarcimento diversi.

Ad onta degli sforzi profusi nei paesi della Comunità, il numero degli infortuni e delle malattie connessi col lavoro rimane elevato. Al di là del loro aspetto finanziario le conseguenze umane e sociali degli infortuni e delle malattie del lavoro sono imponderabili, essendo quanto mai arduo quantificare il danno morale, ovvero considerare le conseguenze future dell'infortunio e della malattia. È lecito quindi ritenere che l'onere globale degli infortuni e delle malattie legati al lavoro sia di gran lunga superiore alle valutazioni quantitative disponibili.

Nella tecnologia moderna sono stati introdotti procedimenti sempre più avanzati e generatori di nuovi pericoli. Vengono prodotte o usate sostanze chimiche la cui nocività nei confronti dell'uomo non è stata ancora sufficientemente sperimentata.

Tutti gli agenti chimici, fisici, meccanici, biologici e i fattori psico-sociali collegati al lavoro devono poter essere individuati in tempo utile, previsti e controllati in maniera adeguata al fine di evitare eventuali danni alla salute o gravi pregiudizi per la sicurezza. La prevenzione, la limitazione e l'eliminazione, ove possibile, dei rischi professionali vanno considerate come elementi prioritari di una politica di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

Certamente gli Stati membri hanno già alle spalle una lunga tradizione nell'organizzare la sicurezza e la prevenzione, ma essi devono inoltre accettare di portare avanti in comune un programma coordinato, dinamico ed efficace, diretto a migliorare le condizioni in cui l'individuo esplica le sue mansioni e ad assicurare il massimo benessere possibile nonché la qualità della sua vita professionale. Per attuare tale programma occorre non solo armonizzare le riflessioni e i principi d'azione, ma anche concepire ed orientare il progresso tecnico e l'organizzazione del lavoro in funzione degli impegni connessi alla salute ed alla sicurezza.

Dato il perdurare della gravità del problema, occorre che la Commissione stimoli, promuova e sviluppi una politica globale di prevenzione e di lotta contro tutti i rischi professionali tramite, segnatamente, l'acquisizione di nuove conoscenze, l'incentivo alla concertazione ed al coordinamento, nonché lo sviluppo, a vari livelli di responsabilità o di competenza, d'azioni comunitarie adeguate. Detto programma, al di là dello scambio d'esperienze e del miglioramento d'informazione reciproca, deve concentrarsi in una coalizione di fatto fra le autorità responsabili degli Stati membri e le parti sociali per combattere i rischi di ogni tipo che l'ambiente di lavoro fa pesare sulla salute e la sicurezza dell'uomo e sulla collettività.

Il presente programma tiene conto degli orientamenti proposti dalla Commissione e di un certo numero di studi e di consultazioni condotti nel decorso biennio. Esso tiene anche conto dell'esperienza acquisita dalla Commissione nel settore carbossiderurgico ed in quello nucleare, dove, ai sensi dei trattati della CEEA e dell'Euratom, vengono, da anni, applicati pro-

grammi di ricerca ed attuate azioni d'armonizzazione e d'uniformazione in materia di prevenzione e di protezione dai rischi pertinenti a questi tre settori.

Il programma non tocca altri programmi, ad esempio quello per la soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi e quello per la protezione dell'ambiente. Nel proporre azioni specifiche nell'ambito del presente programma si terrà conto dei lavori intrapresi nel

quadro di altri programmi, in particolare nel settore dell'ambiente, per garantire un coordinamento ottimale delle azioni e delle proposte.

Alcune azioni potranno essere attuate in collaborazione o di concerto con altre organizzazioni, segnatamente la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale.

I. Obiettivi generali di un programma d'azione in materia di salute e di sicurezza

Lo scopo principale del programma è di elevare il livello di protezione contro i rischi professionali di ogni tipo, rendendone più efficaci la prevenzione ed il controllo.

Una delle condizioni essenziali per la sua realizzazione è ottenere che le parti sociali partecipino in modo pieno e completo alla prevenzione ed alla protezione.

Ogni azione proposta nel quadro del programma deve rientrare nella prospettiva di una migliore organizzazione e di una maggiore partecipazione delle parti sociali alla prevenzione ed alla protezione del lavoratore. Inoltre, al fine di tener conto dell'esperienza acquisita dalle organizzazioni internazionali e per evitare i doppij nello studio o nell'azione, bisogna migliorare la concentrazione tra gli Stati membri, allo scopo di intraprendere un'azione comune in seno agli organismi internazionali che si occupano della salute e della sicurezza del lavoro.

Il presente programma deve rendere possibile la realizzazione dei seguenti obiettivi generali:

a) miglioramento degli strumenti di lavoro nel senso di una maggiore sicurezza e nel rispetto degli imperativi sanitari in sede di organizzazione del lavoro. Questo miglioramento riguarda non solo gli strumenti esistenti ma anche il progresso tecnico. Quest'ultimo, che interviene nella creazione di nuovi mezzi di lavoro, o il perfezionamento degli strumenti esistenti, non sempre è programmato ed orientato in funzione degli imperativi della salute e della sicurezza: donde la necessità di tenere tali imperativi ben presenti in fase di pro-

gettazione dei macchinari, dei locali e degli impianti e d'ispirarsi ad essi nei vari stadi produttivi ed operativi. Le esigenze sanitarie vanno parimenti soddisfatte nel corso delle varie fasi relative alla produzione ed all'impiego di sostanze chimiche destinate all'industria ed all'agricoltura.

Sussiste un nesso intimo tra, da un canto, la prevenzione degli infortuni e delle malattie connesse al lavoro e, dall'altro, l'organizzazione del lavoro e la formazione e l'informazione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro. Urge riesaminare e definire, aggiornando i metodi classici, una più efficace strategia della prevenzione nell'ambiente di lavoro.

Ove non sia possibile eliminarla, l'esposizione ai rischi professionali va limitata a livelli tollerabili validi per tutti i lavoratori della Comunità, muovendo da una base comune di riflessione e di riferimento.

Al fine di controllare più efficacemente l'applicazione di misure preventive, occorre intensificare la sorveglianza della salute e delle condizioni di lavoro rispettando, segnatamente, gli orientamenti di una medicina, di un'igiene e di una sicurezza di lavoro in linea con le esigenze del nostro tempo.

b) Miglioramento delle conoscenze inteso ad individuare e valutare i rischi, nonché a perfezionare i metodi preventivi e di controllo.

Data la complessità e la varietà dei fattori che vi concorrono, l'eziologia dell'infortunio assurge a tema prioritario di ricerca e di analisi. Occorre all'uopo elaborare statistiche valide e comparabili, nonché coordinare le ricerche in corso. La promozione di nuove ricerche costituisce un

corollario indispensabile ad ogni azione comunitaria in materia di medicina, di igiene e di sicurezza del lavoro.

- c) Miglioramento del comportamento umano inteso a promuovere e sviluppare lo spirito di sicurezza e di salute.

Oltre alla prevenzione e alla protezione d'ordine tecnico, occorre mettere in opera, ai vari livelli scolastici ed a tutti i livelli di responsabilità e d'attività nell'impresa, una vera e propria pedagogia della sicurezza e un'educazione sanitaria, a tutt'oggi inesistenti, in base a principi e modalità adeguate.

II. Descrizione delle azioni da varare in sede comunitaria

L'attuazione di detti obiettivi generali postula numerose azioni a livello interdisciplinare che presuppongono la fattiva partecipazione dei singoli alla gestione della loro salute e della loro sicurezza e che siano tali da indurre le parti sociali e gli ambienti professionali ad impegnarsi più attivamente nel delineare e nel mettere in atto una politica di prevenzione dei rischi sul posto di lavoro.

Nel quadro dei predetti obiettivi generali, vengono prospettate, qui di seguito, sei azioni concrete, corredate da alcuni termini di attuazione:

1. Integrazione della sicurezza ai vari stadi della progettazione, della produzione e della gestione;
2. Fissazione dei limiti d'esposizione dei lavoratori agli inquinamenti e nocività reali o ipotizzabili sul luogo di lavoro;
3. Sviluppo della sorveglianza della sicurezza e della salute del lavoratore;
4. Eziologia dell'infortunio e della malattia, nonché valutazione dei rischi connessi al lavoro;
5. Coordinamento e promozione della ricerca in materia di sicurezza e di salute del lavoro;
6. Sviluppo della sicurezza e della salute tramite l'educazione e la formazione.

AZIONE 1

Integrazione della sicurezza ai vari stadi della progettazione, della produzione e della gestione

Finalità e scopi

Al fine di promuovere l'integrazione della sicurezza, la Commissione prenderà in considerazione le azioni

miranti principalmente ad attuare o migliorare, a seconda dei casi, l'armonizzazione dei principi, della progettazione, sotto il profilo della sicurezza sui posti di lavoro, dei macchinari, delle apparecchiature e degli impianti, nonché ad elaborare o coordinare le relative istruzioni per l'uso, nonché le norme per l'impiego delle sostanze pericolose.

Al giorno d'oggi, il principio della sicurezza integrata è generalmente riconosciuto come *conditio sine qua non* ad ogni azione preventiva e vi si fa riferimento sempre più frequentemente in sede nazionale ed internazionale. In tutte le decisioni aziendali (progettazione e costruzione dello stabilimento, acquisto ed uso degli impianti, organizzazione della produzione, metodi di lavoro, ecc.), occorre prendere in maggiore considerazione la componente sicurezza. Parimenti, all'atto della progettazione e della fabbricazione di macchinari ed apparecchiature, della produzione e della diffusione di sostanze pericolose, è necessario uno studio preventivo inteso a garantire al massimo la sicurezza di impiego tutelando la salute del lavoratore. Occorre prendere in seria considerazione anche la produzione e la diffusione di sostanze pericolose.

I principi dell'ergonomia non sono ancora sufficientemente applicati per ricercare una maggior sicurezza. In particolare l'ergonomia in sede di progettazione, benché già largamente diffusa nei paesi della Comunità, non è ancora applicata in maniera sufficiente, rispetto agli sforzi profusi in questo senso nei paesi scandinavi e negli Stati Uniti.

I risultati delle ricerche poste in atto da qualche anno nell'industria carbo-siderurgica si prestano a servire d'illustrazione e d'esempio ad eventuali iniziative comunitarie in altri settori industriali.

All'uopo, la Commissione prospetta provvedimenti atti ad incoraggiare l'applicazione di detti principi,

gettando gradualmente le basi delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, ovvero di norme tecniche moderne, elaborate a livello comunitario, nell'intento di migliorare la situazione odierna in cui versano numerose attività industriali o agricole. Detti provvedimenti riguarderanno in prima linea:

a) *La costruzione e la sistemazione delle aziende*

Fra i numerosi fattori che vanno presi in considerazione, la Commissione pone in risalto: la ventilazione e l'illuminazione, la temperatura, la protezione contro le cadute nel vuoto e contro la caduta d'oggetti pesanti, la protezione antincendio, il rumore, i gas, i vapori e le polveri, i dispositivi relativi alle vie di circolazione ed a quelle di emergenza, la posizione delle porte e finestre.

b) *L'organizzazione del lavoro aziendale o interaziendale*

Sono degni di particolare attenzione i seguenti punti: installazione e sistemazione dei posti di lavoro, posti di lavoro all'aria aperta, segnaletica di sicurezza, esecuzione di lavori pericolosi, divieto d'accesso e di sosta, trasporti nell'ambito dell'azienda, controlli, lavori di manutenzione, prove d'impianto, coordinamento dei lavori all'interno dell'azienda, coordinamento dei lavori di vari servizi della stessa azienda o di varie aziende, ecc.

c) *Fabbricazione ed impiego di macchinari, apparecchiature e strumenti di lavoro*

Ciò costituisce il principale settore d'applicazione della prevenzione tecnica che riveste un'importanza capitale sia sotto il profilo sociale che sotto il profilo economico. Le relative misure d'armonizzazione necessitano lunghi lavori preparatori.

Per quanto riguarda la fabbricazione dei macchinari e delle apparecchiature, il concetto della sicurezza degli stessi è già preso in considerazione nel programma generale del 28 maggio 1969 in vista della soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi⁽¹⁾. Esistono d'altra parte rischi inerenti all'impiego dei macchinari e delle apparecchiature, e giova porre in essere un processo di scambio di esperienze e d'informazioni per riconoscere e identificare tali rischi.

Del resto sin dal 1969 il Consiglio aveva richiamato l'attenzione sulla possibilità di completare, se del caso, con norme d'impiego, le direttive comunitarie d'armonizzazione applicabili alla fabbricazione di macchinari ed apparecchiature. Occorre fissare consigli e norme appropriate atti a definire i dispositivi regolamentari a livello comunitario.

d) *Manipolazione di sostanze e preparati pericolosi*

In detto settore occorre porre in atto un'azione comunitaria in materia di manipolazione di sostanze e preparati pericolosi, al fine di migliorare l'organizzazione pratica della sicurezza e cioè: la manipolazione sul posto di lavoro, lo stoccaggio, il marchio apposto sui contenitori e le condotte. Le misure protettive tecnico-sanitarie, i divieti e le restrizioni di lavoro, la durata del lavoro, le misure protettive mediche devono parimenti essere armonizzati a livello comunitario. La commercializzazione delle sostanze pericolose (classificazione, individuazione e confezione) viene trattata nei programmi «Eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi» e «Ambiente».

Contenuto

Alcuni dei succitati obiettivi potranno essere conseguiti solo nel medio e lungo periodo. La selezione dei problemi da studiare verrà operata sia in base ai desiderata o orientamenti forniti dagli ambienti interessati in chiave soprattutto pratica, che in base ai bisogni urgenti derivanti da situazioni e sviluppi pericolosi imprevisi, quali catastrofi, acquisizione di nuove conoscenze sugli effetti di sostanze chimiche, nonché necessità di migliorarne l'impiego.

La Commissione prospetta di studiare in ordine di priorità:

a) *per ciò che riguarda la realizzazione e la sistemazione delle aziende*

1. L'organizzazione e la sistemazione delle aziende agricole. Giova tener conto del fatto che le esigenze cui deve soddisfare l'azienda agricola moderna sono simili a quelle imposte alle imprese industriali. In linea di massima, dette esigenze non vengono ancora prese in considerazione nelle normative nazionali, e sarebbe quindi opportuno farlo a livello comunitario.

2. La lotta contro il rumore e le vibrazioni. Essa richiede sforzi particolari a breve e media scadenza. Il compito principale consiste nel fissare un livello sonoro ottimale in base ad una valutazione dei risultati conseguiti, a tutt'oggi, tramite la ricerca e l'esame d'esperimenti pratici (ad esempio l'uso di macchine, già messe a punto, che producono un lieve rumore). I

(1) GU n. 76 del 17. 6. 1969.

livelli di emissione sonora saranno stabiliti, previa consultazione di esperti nazionali, mediante direttive, tenendo conto in particolare delle modalità pratiche per la protezione dei lavoratori.

b) per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro all'interno delle aziende

1. Il trasporto all'interno delle aziende. Il trasporto interno ed in particolare l'organizzazione sicura delle vie di circolazione dev'essere esaminato e disciplinato con istruzioni pratiche adeguate. In questo settore si lamenta una frequenza particolarmente elevata di infortuni.

2. La segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro. La direttiva 77/576/CEE del Consiglio del 25 luglio 1977 relativa alla segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro fa obbligo di adeguare, continuamente, detta segnaletica al progresso tecnico ed alle raccomandazioni d'armonizzazione a livello internazionale.

È previsto un comitato di adattamento che si riunisce regolarmente. Questa azione, avviata nel 1977, verrà continuata nel 1978 e 1979 con proposte di direttive.

3. Il coordinamento dei lavori delle imprese principali e secondarie. La collaborazione interna ed esterna delle imprese principali e secondarie (lavoro in conto terzi) richiede un esame tecnico specifico sotto il profilo della sicurezza. In pratica, e in particolare per il coordinamento della collaborazione fra più imprese indipendenti, molti problemi rimangono tuttora da risolvere. Un esame comunitario di questi problemi si impone, e deve portare a realizzare tale coordinamento attraverso strumenti giuridici adeguati.

c) per ciò che riguarda la fabbricazione e l'impiego di macchinari, apparecchiature e strumenti

A prescindere dai lavori compiuti nell'ambito della soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi e che riguardano la concezione e la fabbricazione dei macchinari, delle apparecchiature e degli strumenti, occorre esaminare a breve e a medio termine la necessità di disporre di norme comuni d'impiego nei seguenti settori: macchine agricole, impianti di sollevamento, macchine edili, armature metalliche, macchine per la lavorazione

del legno. A seconda dei casi e dell'esito delle organizzande concertazioni, tali norme si concretano in guide o direttive.

d) per ciò che riguarda la manipolazione di sostanze pericolose

La manipolazione delle sostanze pericolose o tossiche dev'essere esaminata in modo urgente e dovrebbe sfociare in norme comuni da proporre agli Stati membri. Si tratta di un'impostazione essenzialmente pratica e che in un primo tempo sarà applicata ai problemi di protezione collegati con l'impiego di insetticidi ed erbicidi in agricoltura.

Problemi analoghi si pongono per altri prodotti come l'arsenico, il piombo, il mercurio, il cadmio, il cromo, il nichel, le polveri vegetali, gli inquinanti biologici, ecc.

Man mano che aumentano le conoscenze sui loro effetti tossici, saranno redatte guide pratiche, così come è previsto al punto 5 dell'azione 2, per tutti i prodotti nei confronti dei quali si pongono problemi di manipolazione e di rischi per la salute.

AZIONE 2

Fissazione dei limiti d'esposizione dei lavoratori agli inquinanti e nocività reali o ipotizzabili sul luogo di lavoro

Finalità e scopi

I limiti d'esposizione dei lavoratori agli inquinanti e nocività rappresentano dati essenziali per organizzare la prevenzione ed il controllo di un gran numero di rischi professionali. È quindi importante per la Commissione attuare, in sede comunitaria, un'armonizzazione delle dottrine, delle metodologie e dei riferimenti in base ai quali vengono fissati dagli Stati membri i limiti ammissibili d'esposizione.

A livello comunitario sono già in vigore, dal 1959, norme di radioprotezione adottate mediante direttiva, recentemente rivedute tramite la direttiva del giugno 1976; esse costituiscono un esempio di politica sanitaria comune nei confronti di rischi industriali che corrono lavoratori e popolazione e che muovono da basi di partenza uniformi per tutta la Comunità. Questo esempio dovrebbe essere esteso a tutti gli inquinanti presenti sul posto di lavoro. Per di più, gli studi effettuati dalla Commissione da quattro anni a questa parte, in particolare nell'ambito della messa in opera del programma «Ambiente», nonché l'esperienza acquisita per quanto riguarda taluni inquinanti dell'ambiente, consentono di presentare sin d'ora pro-

poste concrete d'azione nei confronti di determinati inquinanti che interessano specificamente l'ambiente di lavoro.

Ma oltre a dette azioni a breve termine la Commissione intende procedere, a livello comunitario e mettendo a frutto i risultati già conseguiti in sede internazionale, segnatamente dall'OMS e l'UIL, all'analisi obiettiva degli effetti nocivi o indesiderabili conseguenti all'esposizione, in date circostanze, agli inquinanti, ricavandone criteri di nocività in base ai quali fissare limiti tollerabili per l'esposizione dei lavoratori; un tal progetto, che interessa un numero notevole di sostanze, si svilupperà di pari passo con il completamento degli studi di tossicità industriale attualmente in corso.

La protezione della salute umana contro i prodotti chimici abbisogna di una valutazione tossicologica complessa il cui aspetto di incompletezza viene oggi giorno generalmente riconosciuto. La Commissione dovrebbe varare un'azione prioritaria nei confronti delle sostanze cancerogene, in quanto viene generalmente ammesso che l'insorgenza di moltissimi cancri nell'uomo è dovuta a fattori esogeni fra cui figurano i prodotti chimici presenti sul posto di lavoro.

Contenuto

La Commissione prospetta le seguenti azioni:

1. *Radiazioni non ionizzanti ed altri agenti fisici*

In merito alle radiazioni non ionizzanti la Commissione sottoporrà al Consiglio nel 1978, seguendo la procedura adottata per le norme di radioprotezione, proposte di direttive relative alle microonde, alle radiazioni laser, ai raggi ultravioletti, nonché agli ultrasuoni.

2. *Armonizzazione dei limiti d'esposizione*

La Commissione intende procedere, con la massima sollecitudine, all'esame comparativo delle regolamentazioni e delle raccomandazioni in vigore negli Stati membri concernenti i livelli ammissibili d'esposizione dei lavoratori alle sostanze tossiche o alle nocività fisiche.

I valori adottati nei diversi paesi variano, la terminologia usata differisce e le concezioni su cui si basa la fissazione dei limiti non muovono dagli stessi principi. Donde la necessità di un'armonizzazione da concretare entro il 1979, in una direttiva generale di coordinamento e d'armonizzazione dei livelli di esposizione, sottoposta, se del caso, ad

aggiornamenti secondo i più recenti dati scientifici e le informazioni internazionali di cui dispone la Commissione. Questa azione a breve scadenza presenta il vantaggio di porre in atto, in sede comunitaria, una rapida armonizzazione senza dover attendere il compimento degli studi e delle ricerche attualmente espletate nel settore della tossicologia professionale, sia dalla Commissione che dagli Stati membri.

3. *Direttiva relativa a sostanze tossiche specifiche*

L'armonizzazione generale di cui al succitato punto 2 dovrebbe essere integrata all'elaborazione di direttive specifiche, quali quelle proposte dalla Commissione per il cloruro di vinile monomero e quelle che verranno fra breve presentate per l'amianto, il piombo, il mercurio, i solventi, l'ossido di carbonio, i rumori e le vibrazioni. Gli studi in corso in seno alla Commissione e lo stato delle conoscenze consentono sin d'ora di stabilire, per gli inquinanti succitati, livelli d'esposizione accettabili sotto il profilo della protezione sanitaria.

4. *Sostanze cancerogene*

L'azione specifica della Commissione circa dette sostanze presenti nell'ambiente di lavoro consisterà nel:

- raccogliere i dati relativi alla diffusione di dette sostanze e alla loro concentrazione nell'ambiente di lavoro;
- riunire ed analizzare i dati attinenti alla medicina;
- mettere a punto tests diagnostici di agevole applicazione;
- stabilire i livelli minimi o, se necessario, i divieti per un certo numero di prodotti cancerogeni presenti nell'ambiente di lavoro.

5. *Analisi tossicologica*

L'analisi tossicologica è di primaria importanza nel valutare i rischi per la salute derivanti dalla presenza nell'ambiente di lavoro di numerosi agenti chimici e biologici. Essa può essere eseguita solo ove si disponga di una sufficiente conoscenza degli effetti di detti agenti sull'uomo. La metodologia adottata dalla Commissione nel valutare i rischi degli inquinanti ambientali si basa in linea di massima sulla ricerca di criteri di nocività da cui desumere livelli accettabili d'esposizione umana. I

dati già raccolti dalla Commissione sugli effetti sanitari degli inquinanti atmosferici urbani e di alcuni inquinanti dell'acqua, costituiscono una base di partenza per l'azione prospettata nel settore industriale. Verrà accordata una priorità alle seguenti sostanze: arsenico, cadmio, cromo, ossidi di ferro, nickel, polveri vegetali, ozono, ossidi d'azoto, inquinamenti biologici.

Tenendo conto di quanto già studiato e preso in considerazione sul piano internazionale, la Commissione deve estendere e sviluppare in modo prioritario le conoscenze che riguardano una valutazione obiettiva del rischio collegato ai prodotti tossici presenti nell'ambiente di lavoro. Quest'azione deve sfociare da un lato in direttive riguardanti i limiti di esposizione dei lavoratori e dall'altro sulla pubblicazione di guide pratiche su come manipolare senza rischi queste sostanze nell'ambiente di lavoro. La Commissione intende procedere a quest'azione effettuando un insieme di studi e di consultazioni scientifiche e tecniche. Essa verrà assistita nell'esecuzione di questa azione da un comitato scientifico di tossicologia la cui costituzione è prevista per la fine del 1977.

AZIONE 3

Sviluppo della sorveglianza della sicurezza e della salute del lavoratore

Finalità e scopi

Se è vero che i limiti d'esposizione del lavoratore ed i dispositivi di sicurezza e di protezione costituiscono fattori organizzativi indispensabili per quanto attiene alla prevenzione, è anche vero che occorre, parimenti, porre in atto varie forme di sorveglianza permanente ed efficace al fine di controllare i provvedimenti adottati ed i livelli d'esposizione prescritti nell'ambiente di lavoro.

Detta sorveglianza va armonizzata e coordinata a livello comunitario.

La sorveglianza della salute e della sicurezza dei lavoratori si articola in vari tipi di sorveglianza complementari:

a) la sorveglianza dell'efficacia dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale o collettiva in riferimento a macchinari, attrezzature ed impianti;

- b) la sorveglianza dell'igiene e delle condizioni di lavoro che consente di valutare i tipi di esposizione ai vari agenti fisici, chimici, biologici presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) la sorveglianza dello stato di salute e del comportamento del lavoratore che rientra nel settore della medicina del lavoro;
- d) la sorveglianza eccezionale durante l'esecuzione di lavori comportanti rischi inconsueti;
- e) la tossico-vigilanza industriale;
- f) l'ispezione.

La Commissione reputa che occorra procedere ad un'armonizzazione, in sede comunitaria, dei principi e dei metodi di sorveglianza. Inoltre, è opportuno sensibilizzare, sia direttamente sia tramite gli organi o le istituzioni esistenti, i lavoratori al controllo ed alla sorveglianza a livello aziendale.

Le soluzioni prospettate devono far sì che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro partecipino quanto più possibile a vari livelli di azione e di responsabilità nell'organizzazione pratica di questa sorveglianza.

Contenuto

1. Sorveglianza dell'efficacia dei dispositivi di sicurezza e di protezione

Detta sorveglianza è attualmente programmata ed eseguita in modo diverso a seconda dei paesi, delle normative e delle attività in questione. Previo esame delle disposizioni che disciplinano attualmente la succitata sorveglianza, verranno sottoposte per adozione al Consiglio proposte adeguate intese ad armonizzare e potenziare l'organizzazione di questa forma di controllo, cui dovrebbero partecipare in modo più completo i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

2. Sorveglianza dell'igiene e delle condizioni di lavoro

La sorveglianza delle concentrazioni degli inquinanti nell'ambiente di lavoro, nonché delle intensità dei fattori ambientali costituisce un elemento cardine nell'organizzare la prevenzione ed il controllo.

Sono già in vigore negli Stati membri programmi di misurazioni che si basano su metodi ed a volte su principi diversi. Occorre armonizzare, a livello comunitario, dette misurazioni con riguardo alla

campionatura, alle tecniche e alla periodicità. La Commissione, previo esame dei vari metodi, porrà in atto programmi comparativi e metterà a punto metodi di riferimento per le analisi e l'individuazione dei principali inquinanti presenti nell'ambiente di lavoro.

Ci si adopererà, in modo particolare, per promuovere lo sviluppo di nuovi metodi di sorveglianza e di misurazione dell'esposizione individuale. La Commissione, inoltre, si sforzerà di porre in opera indicatori biologici umani già esistenti e di ricercare nuovi indicatori che consentano una diagnosi precoce di ogni alterazione della salute. La lista europea delle malattie professionali servirà da documento di riferimento per la fissazione delle priorità di detta azione cui si darà il via a partire dal 1978. Al riguardo, occorrerà considerare non solo i fattori di sensibilità individuale, che possono essere di grande rilevanza per quanto attiene ad alcuni inquinanti, tenendo conto del posto di lavoro che consente di individuare i gruppi ad elevato rischio d'esposizione professionale, bensì anche alcuni gruppi particolari di lavoratori quali gli adolescenti e le donne.

3. Sorveglianza della salute del lavoratore

La medicina del lavoro dev'essere considerata nel quadro dell'articolo 118 del trattato che istituisce la CEE come oggetto della stretta collaborazione che la Commissione deve promuovere fra gli Stati membri nel settore sociale ed in particolare nelle materie relative alle condizioni di lavoro, alla protezione contro gli infortuni e alle malattie connesse al lavoro stesso. Per «medicina del lavoro», come indicato nella raccomandazione del 1962 sulla medicina del lavoro nell'azienda, si intende un servizio organizzato sui luoghi di lavoro o in prossimità di questi ultimi e destinato a:

- a) assicurare la protezione dei lavoratori nei confronti di eventuali danni per la salute che possano derivare dal loro lavoro o dalle condizioni nelle quali quest'ultimo viene effettuato;
- b) contribuire all'adattamento fisico e mentale del lavoratore, in particolare mediante l'adattamento del lavoro al lavoratore, e all'assegnazione dei lavoratori a lavori adatti alla loro capacità;
- c) contribuire al raggiungimento ed al mantenimento del maggior grado possibile di benessere fisico e mentale dei lavoratori.

Inoltre la raccomandazione 112 dell'UIL ha fissato il principio del carattere essenzialmente preventivo dei servizi di medicina del lavoro e ha delimitato un campo di attività riguardante sia l'individua-

zione dei rischi professionali che il riadattamento dei lavoratori e lo studio fisiologico e psicologico dei posti di lavoro, d'igiene degli impianti, l'assunzione e la tutela medica, il pronto soccorso, i lavori di ricerca nel settore della medicina del lavoro.

Si dovrà prendere in considerazione un'armonizzazione più avanzata riguardante i sistemi di organizzazione di un servizio di medicina del lavoro nell'azienda, affinché l'azione del medico del lavoro sia integrata in modo più completo nel sistema di sorveglianza della sicurezza e della salute del lavoratore, così come è raccomandato dal presente programma. Questa revisione inizierà a partire dal 1978 mediante appropriate consultazioni negli ambienti interessati. Essa dovrebbe portare ad una direttiva sull'organizzazione della medicina del lavoro negli Stati membri della Comunità, che verrebbe proposta nel 1979.

4. Sorveglianza eccezionale

In molte aziende vi sono posti di lavoro che presentano rischi superiori alla media; inoltre alcuni lavori saltuari possono comportare un'esposizione al rischio superiore a quella che s'incontra in condizioni normali di lavoro, o superiore ai livelli di esposizione fissati. Ad esempio è opportuno segnalare le squadre d'intervento e di salvataggio in caso d'incidente, le squadre di manutenzione o di riparazione, i laboratori di virologia, gli istituti di produzione di sieri o vaccini, ecc.

A livello comunitario dovrebbe essere organizzato uno scambio di informazioni e d'esperienze circa il verificarsi di dette eventualità nell'intento di definire i principi e i criteri cui deve informarsi questo tipo particolare di sorveglianza.

5. Tossico-vigilanza industriale

La Commissione intende mettere a punto un sistema di tossico-vigilanza industriale allo scopo, segnatamente, di attenersi ad un orientamento indicato dall'UIL che mira a varare un sistema centralizzato di informazione per ogni accertamento eseguito in una attività industriale relativo all'effetto inconsueto di una sostanza tossica.

Il sistema si dovrebbe basare sull'esistenza di centri molto specializzati capaci di analizzare le informazioni provenienti dai servizi di medicina del lavoro e di comunicarle in caso di necessità alle persone o alle istituzioni interessate. Al riguardo la Commissione, previa le necessarie consultazioni, sottoporrà un'apposita proposta al Consiglio.

6. Ispezione

L'ispezione in materia di sicurezza, di medicina e d'igiene del lavoro va organizzata in modo tale che risponda pienamente alla responsabilità ed ai compiti di controllo, con particolare riguardo all'azione preventiva. In stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, verranno adottate le disposizioni necessarie miranti, a livello nazionale, a potenziare e sviluppare l'ispezione nel senso sopraindicato.

La Commissione intende riesaminare il ruolo dell'ispezione cui fa capo, in ogni Stato membro, l'applicazione delle disposizioni regolamentari relative alla salute, l'igiene e la sicurezza del lavoro. Verranno sottoposti a revisione i diplomi, i certificati ed altri attestati di qualifica, nonché i poteri e l'ampiezza di responsabilità esercitate in questo settore.

AZIONE 4

Ecologia dell'infortunio e della malattia, nonché valutazione dei rischi connessi al lavoro

Finalità e scopi

Il rischio d'infortunio o di malattia non può essere valutato obiettivamente in mancanza di metodi sicuri atti a determinarne l'entità, la gravità e l'evoluzione nel tempo e che consentano, generalmente, d'acquisire una migliore conoscenza dei vari fattori che concorrono alla genesi degli infortuni professionali e delle malattie connesse al lavoro.

Le statistiche costituiscono strumenti indispensabili per l'analisi dei fatti, per la loro interpretazione, nonché per la valutazione dei risultati conseguiti tramite l'attuazione di una politica di prevenzione.

Il miglioramento delle statistiche e della loro comparabilità, l'armonizzazione delle metodologie, nonché l'interpretazione più precisa dei dati da esse forniti, costituiscono un apporto notevole allo sviluppo di una migliore organizzazione del lavoro per ciò che riguarda la prevenzione. Date le diverse impostazioni, occorre distinguere fra le azioni relative agli infortuni sul lavoro e quelle relative alle malattie derivanti dal lavoro.

Queste azioni devono permettere di acquisire una migliore conoscenza dei vari fattori che contribuiscono alla genesi degli infortuni professionali e delle malattie connesse al lavoro e di trarne conseguenze pratiche per porre in atto una prevenzione ed una

protezione più efficaci contro i rischi connessi al lavoro. In tal modo la protezione dell'uomo sul posto di lavoro concepita nel senso della prevenzione potrà essere organizzata su basi obiettive e realistiche.

Un'attenzione particolare verrà rivolta alla possibilità di determinare il costo economico e sociale degli infortuni e delle malattie connesse al lavoro allo scopo di fissare, segnatamente, le priorità dell'azione preventiva.

Nel porre in atto dette azioni si terrà conto degli sforzi d'armonizzazione già fatti nell'ambito di altri organismi internazionali, nonché dei lavori effettuati o in corso, segnatamente, presso l'UIL.

Contenuto

Dette azioni operano una distinzione fra gli infortuni sul lavoro e le malattie derivanti dal lavoro.

Quanto agli infortuni sul lavoro sono due i settori già coperti dalle statistiche comunitarie: l'industria siderurgica e le miniere. Facendo tesoro dell'esperienza acquisita in detti settori, la Commissione intende elaborare statistiche comunitarie relative ad altri settori, dare il via a studi approfonditi di statistiche settoriali, nonché armonizzare le definizioni e le modalità di denuncia degli infortuni al fine di stabilire una più precisa eziologia degli infortuni.

Sono in corso studi preparatori e per il 1979 si prevedono i primi risultati dell'azione.

Quanto alle malattie derivanti dal lavoro le statistiche raccolte in sede nazionale riguardano solitamente solo le malattie professionali e sono elaborate su basi diverse che non consentono un'analisi comparativa. In questo settore non esistono statistiche comunitarie e sarebbe opportuno, in una prima fase, mettere a punto una metodologia comune che consenta di mettere a frutto le statistiche nazionali esistenti. La Commissione intende, quindi, raccogliere le informazioni statistiche nazionali, analizzarle e quindi formulare proposte metodologiche per una impostazione comune che consenta la valutazione dei tassi di mortalità, di morbidità e d'assenteismo in riferimento alla loro evoluzione nel tempo.

In merito a questi nuovi problemi occorre porre in atto un'intensa collaborazione con gli istituti statistici nazionali e gli enti nazionali di previdenza sociale.

Si tratta di un'azione a medio termine i cui primi risultati non saranno disponibili prima di due o tre anni.

AZIONE 5

Coordinamento e promozione della ricerca relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro

Finalità e scopi

Le azioni prospettate nel programma si avvarranno, quale base scientifica, di un programma di ricerca coordinato e attuato in comune, vertente sia sui riflessi sanitari degli inquinamenti e nocività ovvero sulla loro quantificazione, che sullo sviluppo di tecnologie aziendali più sicure e meno inquinanti nel rispetto dell'ambiente naturale.

Va organizzata e potenziata la collaborazione tra gli istituti ed i laboratori degli Stati membri allo scopo di evitare doppiioni, di sfruttare in modo più incisivo i fondi finanziari disponibili, nonché di ricorrere, se necessario, all'attività di laboratori altamente specializzati al fine di risolvere problemi insolubili in un solo Stato membro.

Inoltre, dovrebbero essere condotte ricerche nei settori inesplorati o solo parzialmente conosciuti, quali l'agricoltura ed il settore terziario.

Contenuto

In sede comunitaria sono già in corso di preparazione due inventari permanenti di ricerche in atto ovvero prospettate (sicurezza e medicina del lavoro) a livello nazionale, che consentiranno, a decorrere dal 1978, di procedere ad un'informazione reciproca degli organismi responsabili intesa a promuovere lo scambio di conoscenze ed a gettare le basi di una stretta collaborazione tra gli istituti di ricerche. Detti inventari permanenti metteranno parimenti in luce i settori carenti. Sono in corso tre studi pilota sui prodotti infiammabili, sui rischi professionali nell'industria edile nonché su alcuni prodotti cancerogeni, che consentiranno, nel 1978, di definire i temi di una ricerca comune.

La banca di dati in corso d'elaborazione presso i servizi della Commissione verrà completata, gradualmente, includendo le ricerche prospettate o programmate e tenendo conto del collegamento ulteriore di detta banca al sistema informatico sulla ricerca medica, in corso di attuazione alla Commissione.

I lavori di ricerca miranti a colmare le lacune nella conoscenza degli agenti tossici e dei loro riflessi sani-

tari, ovvero a migliorare i metodi di misurazione di detti agenti, rivestono una notevole importanza per la riuscita di molte parti del programma e segnatamente di quella relativa alla fissazione dei criteri di nocività. Grazie a questi sarà possibile determinare con la massima esattezza l'incidenza potenziale e reale sulla salute degli inquinamenti e delle nocività presenti o ipotizzabili sul posto di lavoro.

I risultati dell'attuazione delle varie azioni del programma e degli studi in corso saranno analizzati dalla Commissione a partire dal 1979 e potranno servire di base ad un programma di ricerca e di sviluppo comunitario più preciso e più aggiornato che la Commissione potrebbe eventualmente sottoporre per adozione al Consiglio.

AZIONE 6

Sviluppo dello spirito di sicurezza e di salute tramite l'educazione e la formazione

Finalità e scopi

Detta azione, che tende a sviluppare lo spirito di sicurezza e di salute tramite l'educazione e la formazione, è essenziale per promuovere, fruttuosamente, la sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro. Essa si basa sull'istruzione e la formazione ed abbraccia sia le attività didattiche ai vari livelli che le attività aziendali, ed interessa inoltre, in linea di massima, gli ambienti professionali e sociali che hanno a cuore i problemi di prevenzione e di protezione sul lavoro.

Si tratta di un'azione a medio e a lungo termine, a causa della diversità degli ambienti ai quali si rivolge e dell'assenza di una vera metodologia e di principi comuni. Saranno necessari vari studi e concertazioni prima di approdare a risultati ed a proposte concrete sul piano comunitario.

Questa azione intende rivolgersi agli ambienti didattici, aziendali, nonché alla popolazione.

In merito all'istruzione, le prime nozioni di sicurezza e di educazione sanitaria vanno impartite a scuola. A seconda dei vari livelli di insegnamento, le conoscenze ed i comportamenti essenziali in materia di sicurezza e d'igiene del lavoro vanno integrati nei programmi didattici in intimo nesso con le esigenze della prevenzione ed in piena aderenza alle realtà

quotidiane. Si tratta di porre in atto, a livello comunitario, una vera e propria pedagogia della sicurezza che, pur tenendo conto della varietà delle tradizioni e delle peculiarità nazionali, si avvalga degli stessi principi e di un'identica impostazione.

Nell'impresa, la lotta contro il rischio va organizzata e coordinata sistematicamente a tutti i livelli di responsabilità e di gestione aziendale, consolidando, sviluppando e diffondendo i principi di sicurezza. L'azione relativa ai lavoratori verrà condotta di pari passo con l'opera di sensibilizzazione degli industriali e dei dirigenti aziendali.

In merito all'educazione della popolazione, l'azione nel settore didattico va integrata da un'azione a livello di alcuni gruppi della popolazione. Il ricorso ai mezzi audiovisivi costituisce uno degli strumenti più attuali ed efficaci per informarli dell'importanza e del significato della prevenzione in materia di infortunio e di malattia.

Contenuto

1. Settore didattico

La Commissione, di concerto con gli ambienti responsabili dell'istruzione nazionali, intende avviare studi preparatori miranti a stabilire una programmazione armonizzata a livello comunitario.

L'istruzione generale impartita al bambino fin dalla più tenera età e che lo accompagna nel corso della vita scolastica, dovrebbe articolarsi su due livelli:

- un'iniziazione teorica e pratica intesa a mettere in guardia il bambino e l'adolescente contro i rischi di infortunio;
- una formazione intesa ad inculcare un senso morale e civico della sicurezza e della salute.

L'istruzione tecnica va integrata a tutti i livelli della conoscenza tecnica e della formazione professionale con nozioni congiunte in materia di sicurezza e di salute. Uno sforzo particolare di formazione va consacrato agli addetti alla sicurezza ed alla salute aventi funzioni o responsabilità specifiche in questo settore.

La Commissione intende proporre modelli comunitari di formazione per le professioni e le mansioni specifiche quali medico aziendale, specialista nella sicurezza sul lavoro, ingegnere, architetto,

membro di comitati di sicurezza aziendali, responsabile d'organizzazioni sindacali.

2. Settore aziendale

La formazione alla sicurezza verrà assicurata dall'azienda stessa non potendo l'istruzione generale e tecnica sostituirsi ad azioni apposite nell'ambiente di lavoro. Questo tipo di formazione deve integrare l'insegnamento impartito a scuola, provvedendo a formare anche coloro che non ne avessero beneficiato precedentemente.

Detta formazione aziendale sarà più specifica e particolareggiata, e verrà organizzata in molti casi da organismi specializzati la cui attività va coordinata in sede comunitaria. Non va trascurata inoltre l'importanza dell'insegnamento mediante l'esempio, delle nozioni acquisite in fase di apprendistato, nonché delle esperienze maturate «sul campo».

La Commissione, a partire dal 1978, intende:

- elaborare modelli comunitari per la formazione e la riconversione alla sicurezza di alcune categorie di personale: dirigenti, quadri e capi-reparto, istruttori per i corsi di sicurezza e di educazione sanitaria, addetti alla sicurezza;
- elaborare modelli comunitari d'iniziazione alla sicurezza per i lavoratori recentemente assunti, i lavoratori migranti e i lavoratori che abbiano cambiato occupazione;
- stabilire prescrizioni e codici di corretta esecuzione attinenti ad attività specifiche o ad operazioni pericolose;
- organizzare campagne di sicurezza aventi un'azione limitata nel tempo e precisi obiettivi atti a coinvolgere i lavoratori in modo da farli sentire elementi «coscienti e attivi» della campagna;
- estendere i tirocini collettivi già esistenti ad altre categorie di persone interessate alla prevenzione ed alla sicurezza.

La presente azione sarà favorita rendendo accessibili ai quadri dirigenti ed ai lavoratori le conoscenze o nozioni acquisite sia mediante scambi d'esperienze in seno a gruppi specializzati nei rami interessati, che mediante ricerche concordate e finanziate congiuntamente. Dette conoscenze possono

essere inserite in istruzioni, regolamenti o codici di corretta esecuzione, diffusi e discussi negli ambienti interessati, avendo cura di aggiornarli continuamente.

La Commissione, di concerto con le autorità responsabili degli Stati membri, apporterà il suo contributo fattivo a questo tipo di cooperazione e di promozione della sicurezza, mettendo a disposizione le informazioni raccolte; ponendo in atto alcuni altri punti specifici del programma d'azione quali l'informazione sugli infortuni, i progressi tecnici nella progettazione, la fabbricazione e l'uso di macchinari ed impianti, nonché rendendo noti i risultati della tossico-vigilanza industriale.

3. *Gruppi di popolazione*

Oltre all'azione condotta nel settore didattico, va organizzata un'informazione generale di determinati gruppi di popolazione (ad es. associazioni femminili, associazioni di genitori, ambienti professionali) sull'importanza della prevenzione degli infortuni e delle malattie.

In sede nazionale sono già in atto alcune iniziative in questo settore, e si ricorre già ai mezzi audiovisivi per realizzare detta informazione. La Commissione intende coordinarle e svilupparle congiuntamente, producendo filmati ed allestendo uno schedario permanente su mezzi audiovisivi interscambiabili.

R I S O L U Z I O N E
=====

Il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, riunito a Lussemburgo nei giorni 19 e 20 aprile 1977 :

Considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 concernente il programma d'azione sociale prevede un programma d'azione a favore dei lavoratori che mira, tra l'altro, al miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro;

Considerando che nella riunione tenuta nei giorni 25, 26 e 27 ottobre 1976 a Lussemburgo, il Comitato ha approvato un progetto di programma d'azione comunitaria in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ;

Considerando che l'esame della Prima Relazione d'attività del Comitato ha chiaramente dimostrato che l'insufficienza di personale del segretariato ha costituito un serio ostacolo alla buona prosecuzione delle attività;

Insiste vivamente, anche in relazione con il progetto di programma sopracitato, affinché il segretariato sia dotato di un effettivo sufficiente, al più tardi a decorrere dal gennaio 1978.